

Assenze per ragioni familiari

- Decesso coniuge, figlio: 3 giorni
- Decesso fratello, sorella, genitore, suoceri: 2 giorni
- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Nascita figlio: 3 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 3 giorni al massimo
- Riconsegna dell'equipaggiamento militare: ½ giornata

Assunzione / licenziamento

I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi
- per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età i termini di disdetta sopra indicati sono raddoppiati

Prepensionamento

Il diritto al pensionamento anticipato nasce al più presto a 62 anni alle condizioni seguenti (cumulative):

- attività ininterrotta durante gli ultimi 10 anni (*altrimenti nessuna rendita*), e
- 20 anni di lavoro in una ditta assoggettata al RESOR (*altrimenti rendita ridotta*).

La domanda deve essere presentata con un certo anticipo per il tramite del sindacato.

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Trattenute

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e delle indennità (esclusi assegni e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,52% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- RESOR: 1.05% del salario AVS
- Contributo professionale: 1% del salario AVS


Lavoro su chiamata e a tempo parziale

Il lavoro su chiamata è proibito. I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

Posa piastrelle

RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI LAVORO
IN TICINO DAL

1° gennaio 2021

**I segretariati Unia in Ticino si trovano a:**

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	091 223 21 20
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta il nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2021

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
Capo	Lavoratore qualificato, che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale	CHF 32.25	CHF 5'676.00
Qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC	CHF 30.25	CHF 5'324.00
Semi-qualificato	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale	CHF 28.25	CHF 4'972.00
Giovane lavoratore con AFC	■ Nel 1° anno dopo il tirocinio	CHF 24.20	CHF 4'259.00
	■ Nel 2° anno dopo il tirocinio	CHF 24.95	CHF 4'392.00
	■ Nel 3° anno dopo il tirocinio	CHF 25.76	CHF 4'535.00
Giovane lavoratore con CFP	■ Nel 1° anno dopo il tirocinio	CHF 21.18	CHF 3'729.00
	■ Nel 2° anno dopo il tirocinio	CHF 22.60	CHF 3'977.00
	■ Nel 3° anno dopo il tirocinio	CHF 24.01	CHF 4'226.00
	■ Nel 4° anno dopo il tirocinio	CHF 25.42	CHF 4'475.00
APPRENDISTA (AFC)	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 765.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 1'116.00
	■ Nel 3° anno di tirocinio		CHF 1'705.00
APPRENDISTA (CFP)	■ Nel 1° anno di tirocinio		CHF 700.00
	■ Nel 2° anno di tirocinio		CHF 800.00

Adeguamenti salariali 2021

Le parti contraenti non sono giunte ad un accordo sugli adeguamenti salariali 2021.

Orario di lavoro / flessibilità

Il totale delle ore di lavoro possibili (incluse le vacanze) è di 2'112 ore annuali.

L'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario annuale, che viene emanato dalla commissione paritetica cantonale (CPC), tenuto conto di una durata minima di 40 ore settimanali e massima di 44 ore settimanali.

L'orario di lavoro inizia e termina sul cantiere.

Se la ditta ha optato per l'utilizzo della flessibilità, la durata della settimana dovrà essere estesa fino a 46 ore.

Il saldo delle ore flessibili dovrà essere indicato sulla busta paga e non potrà superare le 80 ore annue.

Salario mensile

Per la trasformazione del salario orario in mensile valgono 176 ore.

Dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio il salario mensile dal 3° mese di lavoro.

Indennità festivi infrasettimanali

3,5% del salario di base.

Indennità di vacanze

- Dal compimento del 20° anno di età e fino al 50° anno compiuto: 25 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 10.64% del salario per i salariati a ora
- Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto: 30 giorni lavorativi per i salariati a mese, rispettivamente 13,04% per i salariati a ora

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno (salario base + indennità festivi + indennità vacanze) o una mensilità supplementare corrispondente ad un salario medio mensile per i salariati a mese.

Indennità per il pranzo

Tutti i lavoratori, che svolgono la propria attività sui cantieri, ricevono un'indennità forfetaria di CHF 1.50/ora.

Indennità per uso di propri mezzi di trasporto

Se il lavoratore fa uso della propria auto, su esplicita richiesta del datore di lavoro, ha diritto ad un'indennità di 70cts/km per ogni chilometro di servizio. Se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità sarà corrisposta per trasferte che superano i 20km (andata e ritorno).

Tempo di viaggio

È considerata durata del lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Il tempo di viaggio dalla sede della ditta/magazzino/punto di raccolta al luogo di lavoro è considerato tempo di viaggio, ad eccezione dei primi 30 minuti di tragitto (andata e ritorno), che sono a carico del lavoratore.

Indennità per intemperie

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Il datore di lavoro deve pagare queste ore con l'usuale stipendio.

Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 3° giorno di malattia. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA.

Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi non indennizzati dalla SUVA (giorni di carenza).

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 ore x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ogni anno ad ogni operaio un certificato di assicurazione.

Supplementi salariali

- **Ore straordinarie:** vanno retribuite con un supplemento del 25%.
- **Lavoro festivo:** va retribuito con un supplemento del 100%. È considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (dalle 17:00 del sabato alle 05:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle 00:00 alle 24:00).
- **Lavoro notturno serale:** va retribuito con un supplemento del 50%. È considerato lavoro notturno serale quello eseguito tra le 20:00 e le 05:00.